

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I. C. I.)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FABBRICATI

CAPO II - AREE FABBRICABILI

CAPO III - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili, di seguito denominata I.C.I., nel Comune di Baschi, di seguito denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

C A P O I

Fabbricati

Art. 2

(Definizione di Fabbricato)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta per fabbricato, così come disciplinato dall'art. 2 c. 1 del D. Lgs. 504/92, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini I.C.I. dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purchè siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).
3. In caso di fabbricato in corso di costruzione nel quale una parte sia stata ultimata, quest'ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 3

(Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica giurata di parte;

- e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
 3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di cui al successivo art. 10 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.
 4. Per fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio nel caso di presentazione da parte del contribuente di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.
 5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini I.C.I. è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
 6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

\C A P O II

Aree fabbricabili

Art. 4

(Definizione di area fabbricabile)

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Programma di Fabbricazione approvato dal COMUNE.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato, ai fini dell'imposta, è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. A dette aree, coincidenti con la superficie coperta del fabbricato, viene attribuito un valore assimilabile a quello delle aree ricadenti in zona omogenea "C" avente l'indice di fabbricabilità territoriale o fondiario più alto.

Art. 5

(Determinazione della base imponibile)

1. **La base imponibile delle aree fabbricabili e' rappresentata dal valore venale in comune commercio.**
Gli uffici tecnici comunali possono, come mero valore indicativo, individuare valori minimi per aree omogenee, i quali non rappresentano una limitazione all'azione di accertamento dell'Ufficio Tributi.
Nel caso in cui il valore delle aree edificabili risultasse da atti notarili di compravendita, o dall'acquisto delle stesse in aste pubbliche, giudiziarie o fosse indicato comunque in atti pubblici o privati provenienti dallo stesso contribuente, la base imponibile non potrà essere inferiore al prezzo risultante da queste fonti.
Il valore delle aree mappali limitrofi alle aree suindicate, aventi la medesima destinazione edilizia secondo quanto prevede il PRG, dovrà essere apprezzato in pari misura.
Qualora nell'ambito di aree omogenee ci siano condizioni tali da indurre ad attribuzione di valori differenti, sarà necessaria la stima da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
(modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento; per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento dell'eventuale maggiore valore dell'area sulla base di valutazioni caso per caso, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione secondo le modalità stabilite dalle vigenti in materia.

Art. 6
(Indennità di esproprio)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione e' rappresentata dall'ammontare dell'indennita' di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorita' competente, del decreto di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini I.C.I., risulta inferiore all'indennita' di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennita' sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennita' di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennita' in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennita' di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

Art. 7
(Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'I.C.I. è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi - autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'I.C.I. è rappresentata dal valore del fabbricato.

C A P O I I I

Esenzioni ed agevolazioni

Art. 8
(Esenzioni)

1. **Sono esenti dall'I.C.I. gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai Domini Collettivi, dalle Comunità Montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio, solo se destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento (modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).**
2. Sono esenti dall'I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
3. **I proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 (Canone concordato) sono esentati ai fini dell'imposta ICI (modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).**

Art. 9
(Agevolazioni)

- 1. Sono considerate parti dell'abitazione principale le sue pertinenze fino al massimo di n. 2 (due), anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche (modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).**
2. L'assimilazione a fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° grado in linea retta.
- 5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta (modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).**
- 6. Le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che tale soggetto non sia titolare, in questo Comune, del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione (modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).**
- 7. A decorrere dall'anno 2009 viene applicata l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili del 3 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili (modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).**

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 10

(Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi)

1. **E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, è comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione entro i termini di legge predisposta su modelli ministeriali nei seguenti casi:**
 - 1) **quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell'imposta;**
 - 2) **quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti che non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997 (ovvero riguardino atti che non siano relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale) (modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).**
2. La dichiarazione può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.

Art. 11

(Disposizioni in materia di controlli)

1. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
 - selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;
 - individuazione di alcune tipologie di immobili;
 - individuazione di alcune categorie catastali;
 - selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
 - differenziazione dei controlli sulla base degli anni d'imposta.
3. Per facilitare ed ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria, il funzionario responsabile del servizio è autorizzato ad istituire collegamenti telematici con banche – dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.
4. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici dei cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale del gettito I.C.I., da allocare in apposito capitolo del bilancio.
5. Per il potenziamento dei controlli può essere destinata una percentuale del gettito I.C.I., riscosso a seguito dell'attività di accertamento, all'incentivazione del personale addetto.

Art. 12
(Accertamento dell'imposta)

1. L'Ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, gli atti di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente regolamento.

Art. 13
(Accertamento con adesione)

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONI

Art.14

(Riscossione dell'imposta)

1. A decorrere 1/01/05 la riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dal COMUNE.
L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata alla Tesoreria del COMUNE direttamente o tramite conto corrente postale.
2. Per il corrente anno 2004 la riscossione dell'imposta avverrà ancora mediante versamento al concessionario SERIT.
3. Con successive determinazioni del Responsabile del Servizio, in accordo con la Tesoreria Comunale e con l'Ente Poste Italiane, sono stabilite le caratteristiche delle distinte per il versamento diretto e del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all'Ufficio Tributi ai fini dell'attività di controllo.
La distinta per il versamento diretto dell'imposta alla tesoreria e il bollettino di conto corrente postale devono, in ogni caso, riportare l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
 - b) codice fiscale del contribuente;
 - c) il numero degli immobili cui si riferisce il versamento;
 - d) l'anno d'imposta;
 - e) se trattasi di versamento in acconto o a saldo;
 - f) l'ammontare dell'imposta distinta per singoli immobili, con l'indicazione della tipologia (area fabbricabile, abitazione principale, immobili soggetti ad aliquote differenziate ecc.);
 - g) l'ammontare della detrazione d'imposta;
 - h) se trattasi di versamento congiunto;
 - i) se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di speciali riduzioni (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ecc.).
 - l) se trattasi di versamento effettuato oltre i termini di legge, per effetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5;
 - m) se trattasi di versamento per ravvedimento, effettuato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97; in tal caso deve essere distintamente indicato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi autoliquidati;
 - n) se il versamento è effettuato a compensazione di somme versate in eccedenza al momento dell'anticipo.

4. A decorrere dal 1/01/2005 e' soppressa la riscossione dell'imposta a mezzo di versamento al concessionario, prevista dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 504/92.
5. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta, stabiliti dall'art.10, comma 2, del D.Lgs. 504/92 sono prorogati di due mesi nei casi di:
 - a) morte, interdizione e inabilitazione del soggetto passivo, intervenuta entro 2 mesi dalla scadenza del pagamento;
 - b) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei due mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990 n.302 e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992 n.172 e successive modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n.468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996,n.108.
 - c) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista,che abbia ottenuto,nei due mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi,ai sensi della legge 11 ottobre 1995, n.423, e successive modificazioni e integrazioni. Delle predette circostanze deve essere fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento. L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente comma, accertata dal Comune, comporta decadenza dell'agevolazioni con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.
6. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.
7. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al Comune e' uguale o inferiore a Euro 2,50.

Art.15
(Riscossione coattiva)

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal art. 12 D. Lgs 504/92.
2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non supera EURO 15,00.

Art.16
(Rimborsi)

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il diritto al rimborso nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata dal contribuente a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune si prescrive in cinque anni.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo da rimborsare, compresi gli interessi, non supera Euro 15,00.
4. Su richiesta dell'interessato, per le aree divenute inedificabili, in relazione ad atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero a vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7, art. 5, del D.Lgs. n. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5, dell'art. 5 della stessa legge, quale area edificabile.
5. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la variante sopra richiamata e che la stessa sia efficace. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17

(Diritto di interpello)

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 18

(Sanzioni)

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi della legge.
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97.
3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. L.gs.471/97.
4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento di cui all'art. 14 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs.471/97.
5. Nei casi di omessa comunicazione/dichiarazione, di cui all'art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,20 a Euro 516,4.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2004.